

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica (D.P.R. 249/1998).

La Scuola Paritaria "San Benedetto", in sintonia con quanto stabilito nel D.P.R. n. 249 del 1998 (statuto delle studentesse e degli studenti), tramite una commissione formata da due docenti, due genitori e due alunni, elabora un regolamento di istituto che comprende sia i diritti degli alunni che i doveri e prevede un organo di garanzia interno eletto annualmente.

TITOLO I

DIRITTI DEGLI STUDENTI

Art. 1: in consonanza col disposto dell'art. 2 del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, la Scuola si impegna a favorire una validità e articolata formazione culturale nel pieno rispetto dell'identità personale di ciascun alunno.

Per il perseguimento di detto obiettivo, è diritto degli studenti formulare proposte, sviluppare temi liberamente scelti, realizzare iniziative didattico-culturali.

Art. 2: in armonia con le inalienabili esigenze della libertà di insegnamento, gli studenti hanno diritto al pieno ed esclusivo rispetto delle loro convinzioni e della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. A nessun docente è lecito lederne, sia pure verbalmente, la personalità umana e culturale.

Art. 3: agli studenti è garantita l'informazione sulle norme e decisioni che regolano la vita scolastica.

E' compito del Dirigente e dei docenti renderli partecipi di tutte le scelte di programmazione.

All'inizio dell'anno scolastico i docenti sono tenuti a comunicare agli studenti e ai loro genitori la programmazione didattica annuale, gli obiettivi didattici individuati dal Consiglio di classe, i criteri di valutazione.

Art. 4: in caso di decisioni che abbiano rilevante influenza sull'organizzazione della scuola, gli studenti hanno diritto ad esprimere le loro opinioni mediante apposita consultazione.

Art. 5: ogni studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva di ciascuna fase del suo iter formativo. E' suo diritto essere sottoposto a ripetute verifiche orali e scritte nel corso delle scansioni trimestrali.

Art. 6: i docenti sono obbligati a comunicare al termine di ciascuna prova la valutazione assegnata alle verifiche orali. Per quanto riguarda le prove scritte la valutazione deve essere notificata entro una settimana dal loro svolgimento.

Art. 7: in caso di inosservanza delle predette norme da parte dei docenti, gli studenti o i loro genitori, ne danno comunicazione al dirigente scolastico, perché ripristini l'osservanza del diritto leso.

TITOLO II

DIRITTO DI RIUNIONE

Art. 1: gli studenti hanno diritto di svolgere mensilmente un'assemblea di classe della durata di due ore. L'autorizzazione deve essere chiesta dai rappresentanti di classe, mediante ordine del giorno almeno tre giorni prima della data prevista.

L'assemblea di classe va tenuta in giorni della settimana diversificati ed utilizzando ore di disciplina diversa. Compatibilmente con la disponibilità dei locali è consentito tenere mensilmente una seconda assemblea in orario extrascolastico. Ai sensi dell'art. 13 comma 8 del DL. 16/04/1994 n. 297 a detta assemblea possono assistere il dirigente o un suo delegato e i docenti che lo desiderano.

La vigilanza, comunque, sarà assicurata dai docenti che avrebbero dovuto tenere lezione nella classe interessata.

Art. 2: per un regolare svolgimento dell'assemblea di Istituto, gli studenti devono predisporre un apposito ordine del giorno, da inviarsi per approvazione al capo di Istituto. Gli argomenti da discutere in assemblea mireranno all'approfondimento dei problemi inerenti alla scuola ed alla società civile e comunque connessi con la loro formazione umana e culturale; restano esclusi da possibili discussioni gli argomenti che comportino violazione di norme giuridiche.

L'assemblea è convocata su richiesta della maggioranza degli studenti.

L'ordine del giorno deve essere presentato al dirigente con un anticipo di almeno cinque giorni. Il dirigente è tenuto a verificare i requisiti di legittimità della richiesta.

L'avviso di convocazione con relativo ordine del giorno munito di visto di autorizzazione del dirigente, sarà affisso all'albo della scuola per notificazione agli studenti e alle famiglie. Il dirigente ha potere di intervento in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Art. 3: i genitori degli studenti possono tenere assemblee di classe o di istituto fuori dall'orario delle lezioni, compatibilmente con la disponibilità dei locali scolastici e previo accordo con il dirigente.

I rappresentanti nei consigli di classe possono costituire un comitato dei genitori dell'Istituto.

Per un regolare funzionamento l'assemblea nella sua prima riunione, deve darsi un regolamento che sarà trasmesso al Consiglio di istituto. In relazione alla disponibilità dei locali e al numero dei partecipanti la riunione potrà articolarsi in assemblee di classi parallele.

A tutte le assemblee possono partecipare, con diritto di parola, il dirigente e i docenti che lo desiderano.

TITOLO III

DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

Art.1: orari scolastici.

Gli alunni sono tenuti a rispettare gli orari di entrata a scuola.

Le classi 1° 2° e 3° della scuola secondaria di II grado entrano alle ore 08.10.

Le classi 4° e 5° della scuola secondaria di II grado entrano alle ore 08.20.

Art. 2: comportamento degli alunni in classe durante le lezioni e nei cambi ora.

- In classe, durante le lezioni gli alunni dovranno tenere un comportamento corretto, mantenere il silenzio, prestare attenzione alla lezione, partecipare se opportuno, senza chiasso né disordine.
- Essere dotati del materiale scolastico necessario.
- Consegnare il cellulare al docente della prima ora dopo averlo spento.
- Non sporcare o danneggiare le suppellettili. Le infrazioni saranno punite con richiamo verbale, nota scritta, sospensione o risarcimento del danno.
- I festeggiamenti in classe di onomastici e compleanni sono permessi solo durante l'intervallo previo avviso. La pulizia dell'aula è a cura degli alunni e in caso di inadempienza non saranno più permessi festeggiamenti.
- Nei cambi di ora, gli studenti devono aspettare il docente in classe senza schiamazzare o dare fastidio alle classi vicine.
- Avere cura della propria persona, specialmente per quanto riguarda l'igiene personale, e tenere un abbigliamento adeguato alla serietà dell'ambiente scolastico e alle circostanze educative. Per le lezioni di scienze motorie e sportive avere un abbigliamento adeguato ad uso esclusivo della disciplina.
- Utilizzare servizi igienici sempre in modo civile evitando anche di trattenersi oltre il necessario per permettere un regolare controllo da parte degli insegnanti e del personale ausiliario.
- Agli studenti è permesso uscire un massimo di 2 volte (ad esclusione dell'intervallo) durante la giornata di lezioni per usufruire dei servizi igienici.
- Svolgere l'intervallo in classe evitando comportamenti e giochi pericolosi; le uscite dall'aula durante l'intervallo devono essere autorizzate dal docente in servizio e saranno permesse per raggiungere gli spazi esterni della struttura scolastica rimanendo comunque sempre sotto la supervisione del docente in servizio. Alla fine dell'intervallo non attendersi nei bagni o nei corridoi.
- Non è consentito l'ingresso in classi non proprie.
- Effettuare gli spostamenti dall'aula alla palestra e ai laboratori in ordine e in silenzio con l'insegnante, onde evitare disturbo alle altre classi.
- Assolvere puntualmente agli impegni di studio e portare tutto l'occorrente per lo svolgimento delle attività didattiche e frequentare le attività didattiche facoltative scelte.
- Rispettare il piano di evacuazione.
- Eventuali inosservanze dovranno essere segnalate in presidenza con un'annotazione sul registro di classe.

Art. 3: assenze, ritardi, uscite anticipate, giustificazioni.

La porta è chiusa dieci minuti dopo l'orario di ingresso.

Gli alunni ritardatari oltre i dieci minuti, muniti di giustificazione, per non disturbare le lezioni, sono ammessi in classe solo alla fine dell'ora, previa autorizzazione del dirigente scolastico o di chi ne fa le sue veci. Gli alunni senza giustificazione, comunque autorizzati dal dirigente scolastico, sono ammessi in classe, sempre alla fine dell'ora con l'obbligo di esibire la giustificazione il giorno seguente. Le assenze, i ritardi e i permessi di uscita anticipata sono giustificati esclusivamente su apposito libretto che ogni genitore avrà cura di ritirare all'inizio dell'anno scolastico.

Il docente della prima ora annoterà sul registro di classe l'avvenuta o la mancata giustificazione dell'assenza dell'alunno da parte del genitore.

Le uscite anticipate potranno avvenire, su richiesta del genitore, solo alla fine dell'ora di lezione.

Gli alunni maggiorenni, qualora la famiglia ne faccia esplicita richiesta in presidenza, si possono giustificare anche da soli.

Gli alunni che al controllo mensile avranno totalizzato un numero di assenze pari o superiore al 15% del monte ore mensile, potranno essere esclusi dal partecipare a visite guidate, viaggi di istruzione e progetti di istituto, dall'organo di garanzia, su segnalazione del consiglio di classe.

Le assenze per malattia superiori a 5 giorni (si contano anche le eventuali festività) vanno giustificate e corredate con certificato medico.

Per assenze di più giorni non motivate da malattia, il genitore dovrà preventivamente avvisare la scuola.

I permessi di ingresso con ritardo e i permessi d'uscita prima della fine delle lezioni saranno autorizzati dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. **Per l'uscita anticipata è necessaria la presenza di un genitore o di una persona delegata dal genitore (per iscritto e con documento di riconoscimento). Non sono prese in considerazione richieste telefoniche.**

Eventuali permessi permanenti di entrata posticipata o uscita anticipata (di tutti gli alunni, compresi i diversamente abili) per parte dell'anno o per tutto l'anno saranno autorizzati dal Dirigente Scolastico previa richiesta scritta e documentata da parte dei genitori. Di ogni autorizzazione si farà nota sul registro di classe.

I ritardi frequenti incideranno sulla valutazione del comportamento e verranno segnalati al Dirigente scolastico. Si rammenta che il voto relativo al comportamento è importante per la valutazione finale.

Si ricorda, altresì, che l'anno scolastico è considerato valido solo se l'alunno ha frequentato almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, ai sensi dell'art. 11 del D.L. n.59 del 19/02/2004.

Art. 4: le uscite dall'aula.

Le uscite per andare al bagno non saranno permesse durante la prima ora e nella quarta ora. Nelle altre ore saranno consentite ad un alunno per volta per classe, fino ad un massimo di uscite giornaliere per alunno. Ogni volta che un alunno farà richiesta di uscire verrà presa nota sull'apposito registro presente per ogni classe.

L'alunno dovrà rimanere fuori dall'aula lo stretto necessario, comunque mai più di cinque minuti (per permettere anche agli altri alunni di accedere ai servizi). Tali regole potranno avere deroghe solo in casi particolari da valutare dall'insegnante.

Durante le uscite dall'aula, sarà responsabile della sorveglianza il personale ausiliario. Se un alunno torna in aula da una normale uscita dopo più di cinque minuti, concessi come massimo, il ritardo sarà annotato sul registro di classe, perché gli insegnanti delle ore e dei giorni successivi si regolino di conseguenza. Se il ritardo è notevole o evidentemente voluto per sottrarsi alla lezione, può essere punito con opportuni provvedimenti da parte del consiglio di classe.

Sono assolutamente vietati gli assembramenti immotivati degli alunni nei corridoi o negli atrii in orari di lezione o nei cambi di ora. Gli alunni potranno uscire recarsi in segreteria solo durante l'intervallo o al termine delle lezioni, dopo aver fatto richiesta al docente in servizio.

Art. 5: gli ingressi in aula da parte di alunni delle altre classi.

Alunni di altre classi potranno entrare in aula solo nei primi cinque minuti di lezione. È vietato far circolare nelle classi materiale cartaceo: manifesti, volantini, giornali o altro se non autorizzato dalla dirigenza.

Art. 6: le assenze collettive.

Dopo un'assenza collettiva arbitraria, tutti gli alunni, per poter rientrare in classe, dovranno portare la giustificazione dei genitori. Qualora l'istituzione scolastica lo ritenga opportuno, potranno essere convocati i genitori. Le assemblee di classe fissate per tali giorni verranno perse.

Art. 7: il comportamento durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione.

Se il comportamento di una classe o di un alunno è gravemente manchevole per qualche aspetto (assenteismo, danneggiamento, aggressività, disobbedienza, ecc.) quella classe o quell'alunno potrà essere escluso dalle visite guidate o dai viaggi di istruzione. Gli alunni, per tutta la durata dell'escursione, sono tenuti ad un comportamento corretto e al rispetto degli orari. È fatto assoluto divieto di confusione, danneggiamenti e scherzi pericolosi o in ogni modo passibili di rimostranze o denunce da parte di terzi, specie durante le ore notturne, di ubriachezza o uso di sostanze che modificano l'equilibrio mentale. La sanzione può comportare la sosta in albergo ed il rinvio a partecipare ad altre attività programmate.

Art. 8: l'abbigliamento degli alunni.

Gli alunni sono liberi di vestirsi come vogliono, purché in modo consono all'ambiente educativo e rispondente a criteri di sobrietà ed igiene. Non sono ammessi a scuola alunni con pantaloncini corti.

Art. 9: comportamento durante l'intervallo.

Durante l'intervallo, gli studenti non devono uscire dal perimetro della scuola, affacciarsi alle finestre e lanciare oggetti, praticare le scale antincendio, correre, schiamazzare, spingere o fare giochi pericolosi, sporcare aule e corridoi con residui delle merende, abbandonarsi ad effusioni amorose poco confacenti alla scuola.

Durante l'intervallo, gli insegnanti dell'ora precedente vigilano nelle proprie classi e nelle aule adiacenti. Il mancato rispetto delle regole comporterà sanzioni individuali.

Si ricorda che NON sarà possibile acquistare CIBI E BEVANDE presso la struttura scolastica viste le disposizioni in materia di sicurezza anti Covid-19.

Art. 10: sanzioni.

Le sanzioni previste da regolamento, in caso di mancato rispetto delle regole, sono: ammonizione scritta, comunicazione alla famiglia, allontanamento dalla scuola. Esse sono ispirate al principio della riparazione del danno e quindi l'alunno ha la possibilità di riparare tramite attività a favore della comunità scolastica.

Art. 11: ente responsabile della disciplina.

L'organismo incaricato di far rispettare il Regolamento di disciplina è il Consiglio di classe che opera su iniziativa del Coordinatore. Il Coordinatore, mese per mese, terrà un conteggio, su appositi registri di: assenze, ritardi e uscite anticipate. L'elaborazione dei dati sarà a cura della figura responsabile del Regolamento, che riferirà al Dirigente scolastico.

Art. 12: Agli alunni è vietato:

- Portare a scuola materiale non inerente all'attività didattica o pericoloso (es. carte da gioco, figurine, giochi vari, giochi elettronici, lettori mp3, i-pod, giornali, coltellini, petardi, ecc).
- Accedere alla sala docenti e agli altri locali se non autorizzati ed entrare nelle aule in cui momentaneamente sono assenti i compagni.
- Durante le lezioni, giocare o chiacchierare, disturbando, o rendendosi protagonisti di interventi inopportuni o rifiutarsi di eseguire i compiti assegnati.
- Offendere con parole, gesti o azioni il personale scolastico o i compagni.
- Per ragioni di sicurezza, sedersi sui davanzali o sporgersi dalle finestre dei piani superiori e lanciare oggetti di qualsiasi natura, spostarsi di piano.
- Allontanarsi dall'aula senza il permesso dell'insegnante.
- Correre nei corridoi e sulle scale e servirsi dell'ascensore se non autorizzati.
- Masticare chewing-gum e indossare cappellini e berretti durante le lezioni.
- Tassativamente, l'uso dei cellulari da parte degli studenti all'interno dell'Istituto (classi, corridoi, bagni, scale...). Si chiede, quindi agli alunni di non portare telefono cellulare a scuola o di tenerlo spento in cartella. Il divieto deriva dai doveri sanciti dal DPR 249/1998. La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni. Per coloro che dovessero utilizzare cellulari si erogano le seguenti sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola: ritiro immediato del cellulare da parte del docente della classe o della scuola (consegna in presidenza o al responsabile del plesso) con trasgressione segnalata sul registro di classe e sul diario o libretto personale dell'alunno che sarà firmata dai genitori. L'apparecchio telefonico dovrà essere ritirato dai familiari con sollecitudine e in breve tempo. Eventuali fotografie o riprese fatte coi videotelefonini si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge. I genitori rispondono personalmente dell'operato dei propri figli.

- Gli alunni possono usufruire gratuitamente del telefono della Scuola per gravi ed urgenti motivi.
- E' sconsigliato portare a scuola denaro e oggetti di valore. La scuola non risponde in alcun modo di eventuali furti o smarrimenti.

NATURA E SANZIONI DISCIPLINARI

Tutte le mancanze ed i comportamenti non rispettosi vengono sanzionati secondo lo schema di seguito riportato:

	NATURA DELLE MANCANZE	ORGANO COMPETENTE	SANZIONE DISCIPLINARE
1	- Mancanze lievi in relazione ai doveri scolastici. - Negligenza abituale.	Docente	- Ammonizione verbale da annotare sul registro personale del docente e da comunicare alla famiglia tramite libretto o diario.
2	- Fatti che impediscono il normale svolgimento dell'attività didattica;	Docente	- Ammonizione scritta da annotare sul registro di classe e da comunicare formalmente alla famiglia. - <i>Voto di condotta non superiore a 9.</i>
3	- Fatti che turbano il regolare andamento della didattica, della classe e della scuola.	Dirigente Scolastico	- Ammonizione scritta da annotare sul registro di classe e da comunicare formalmente alla famiglia. - <i>Voto di condotta non superiore a 8.</i>
4	- Offesa al decoro personale, alle istituzioni, alle confessioni religiose.	Consiglio di Classe in un'unica seduta	- Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 5 giorni secondo le procedure di cui al D.Lgs. 297/94, art. 328. - <i>Voto di condotta non superiore a 7.</i>
5	- Gravi comportamenti in violazione ai doveri di correttezza (oltraggio all'Istituto o al corpo insegnante e al personale, gravi offese alla persona, aggressioni, violenza, danni alla persona, al patrimonio scolastico	Consiglio di Classe in un'unica seduta con predisposizione del decreto di allontanamento	- Allontanamento dalla comunità scolastica da 6 a 15 giorni previa contestazione scritta del fatto avvenuto, comunicata alla famiglia. - <i>Voto di condotta non superiore a 6.</i>
6	- Gravi comportamenti rilevanti anche sul piano penale e/o di pericolo per l'incolumità fisica delle persone.	Consiglio di Classe in due successive riunioni con predisposizione del decreto di allontanamento	- Allontanamento dalla comunità scolastica per oltre 15 giorni, previa contestazione scritta del fatto avvenuto, alla famiglia. - <i>Voto di condotta non superiore a 5.</i>

Attribuzione del voto di condotta: il voto di condotta è deciso collegialmente dal Consiglio di classe sulla base dei seguenti indicatori, desunti dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, dal Regolamento di Istituto e dal Decreto Ministeriale n.5 del 16 gennaio 2009 (attuativo del comma 3 dell'art.2 della legge 169 del 30 ottobre 2008).

Poiché i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, ad ogni mancanza disciplinare è affiancato l'obbligo

ad assolvere a precisi compiti di responsabilità sia a scuola che a casa, concordati con le famiglie.

E' consentito all'alunno di convertire le sanzioni disciplinari in attività a favore della comunità scolastica.

Lo studente che partecipa anche "non attivamente" ad una mancanza, sarà sottoposto alla medesima sanzione di chi ha effettuato la mancanza.

I responsabili di danneggiamenti a cose o persone dovranno risarcire i danni relativi.

REITERAZIONI DELLE MANCANZE E SANZIONI DISCIPLINARI

- Quando al medesimo studente, durante l'intero arco dell'anno scolastico, siano state comminate le sanzioni disciplinari di cui al punto n. 1 per un numero di volte pari a 5 (cinque), le successive sanzioni verranno annotate dal docente non più sul registro personale, bensì sul registro di classe. Le stesse andranno ad assommarsi come mancanze di cui al punto, n. 2 e 3.
- Quando al medesimo studente, durante l'intero arco dell'anno scolastico, siano state comminate le sanzioni disciplinari di cui al punto, n. 2 e 3 per un numero di volte pari a 5 (cinque), il Coordinatore delle attività didattiche ed educative, informato il Consiglio di Classe, d'ufficio, allontanerà lo studente medesimo dalla comunità scolastica per giorni 1 (uno) secondo le procedure di cui al D.Lgs. 297/94, art. 328. Lo studente per essere riammesso in classe dovrà essere accompagnato da un genitore che verrà informato che il voto di condotta non potrà essere superiore all'otto (8).
- Quando al medesimo studente, durante l'intero arco dell'anno scolastico, siano state comminate le sanzioni disciplinari di cui al punto, n. 2 e 3 per un numero di volte pari a 10 (dieci), il Coordinatore delle attività didattiche ed educative, informato il Consiglio di Classe, d'ufficio, allontanerà lo studente medesimo dalla comunità scolastica per giorni 2 (due) secondo le procedure di cui al D.Lgs. 297/94, art. 328. Lo studente per essere riammesso in classe dovrà essere accompagnato da un genitore che verrà informato che il voto di condotta non potrà essere superiore al sette (7).
- Quando al medesimo studente, durante l'intero arco dell'anno scolastico, siano state comminate le sanzioni disciplinari di cui al punto, n. 2 e 3 per un numero di volte pari a 15 (quindici), il Coordinatore delle attività didattiche ed educative, riunito il Consiglio di Classe in unica seduta, allontanerà lo studente medesimo dalla comunità scolastica per giorni 5 (cinque) secondo le procedure di cui al D.Lgs. 297/94, art. 328. Lo studente per essere riammesso in classe dovrà essere accompagnato da un genitore che tra l'altro verrà informato che il voto di condotta non potrà essere superiore al sei (6).
- Quando al medesimo studente, durante l'intero arco dell'anno scolastico, siano state comminate le sanzioni disciplinari di cui al punto, n. 2 e 3 per un numero di volte pari a 20 (venti), il Coordinatore delle attività didattiche ed educative, riunito il Consiglio di Classe in due successive riunioni con predisposizione del decreto di allontanamento, su delibera del C.d.C medesimo, allontanerà lo studente medesimo dalla comunità scolastica per giorni 10 (dieci) secondo le procedure di cui al D.Lgs. 297/94, art. 328. Lo studente per essere riammesso in classe dovrà essere accompagnato da un genitore che tra l'altro verrà informato che il voto di condotta sarà insufficiente (5).
- Quando al medesimo studente, durante l'intero arco dell'anno scolastico, sia stata comminata la sanzione disciplinare di cui al punto, n. 4 per un numero di volte pari a 2 (due), il Coordinatore delle attività didattiche ed educative, riunito il Consiglio di Classe in unica seduta, allontanerà lo studente medesimo dalla comunità scolastica per un numero di giorni variabile da 6 (sei) a 10 (dieci) secondo le procedure di cui al D.Lgs. 297/94, art. 328. Lo studente per essere riammesso in classe dovrà essere accompagnato da un genitore che tra l'altro verrà informato che il voto di condotta non potrà essere superiore al sei (6).
- Quando al medesimo studente, durante l'intero arco dell'anno scolastico, sia stata comminata la sanzione disciplinare di cui al punto, n. 4 per un numero di volte pari a 3 (tre), il Coordinatore delle attività didattiche ed educative, riunito il Consiglio di Classe in due successive riunioni con predisposizione del decreto di allontanamento, su delibera del C.d.C medesimo, allontanerà lo studente medesimo dalla comunità scolastica per giorni 16 (sedici) secondo le procedure di cui al D.Lgs. 297/94, art. 328. Lo studente per essere riammesso in classe dovrà essere accompagnato da un genitore che tra l'altro verrà informato che il voto di condotta sarà insufficiente (5).

- Quando al medesimo studente, durante l'intero arco dell'anno scolastico, sia stata comminata la sanzione disciplinare di cui al punto, n. 5 per un numero di volte pari a 2 (due), il Coordinatore delle attività didattiche ed educative, riunito il Consiglio di Classe in due successive riunioni con predisposizione del decreto di allontanamento, su delibera del C.d.C medesimo, allontanerà lo studente medesimo dalla comunità scolastica per giorni 16 (sedici) secondo le procedure di cui al D.Lgs. 297/94, art. 328. Lo studente per essere riammesso in classe dovrà essere accompagnato da un genitore che tra l'altro verrà informato che il voto di condotta sarà insufficiente (5).